

## DETERMINAZIONE IRA n. 262 del 03.08.2022

Oggetto: esclusione dell'operatore economico "STUDIOEMME di L. Mantovani e C. S.a.s." dalla procedura di gara per la fornitura e consegna di n.150 Schede FE BEST, n.105 Schede VoltProt\_BEST\_Rev1 e n.40 Schede VoltProt\_1N, tramite "U-BUY – piattaforma telematica di e-procurement dell'INAF" e contestuale revoca della medesima procedura in autotutela.

### IL DIRETTORE

**Visto** il D.lgs. 4 giugno 2003 n.138 per il riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003 n.140;

**Visto** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione INAF n.42/2018 del 25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;

**Visto** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF, approvato con Delibera del CDA n° 44 del 21 giugno 2012 entrato in vigore il 23 luglio 2012 e s.m.i..

**Visto** il "Regolamento sull'amministrazione e contabilità e sull'attività contrattuale dell'I.N.A.F." redatto ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 3 del D.lgs. 4 giugno 2003 n. 138 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 300 del 23.12.2004;

**Vista** la delibera del C.d.A. dell'INAF n. 82/2021 del 30 dicembre 2021, di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2022;

**Vista** la Determinazione del Direttore Generale dell'INAF n°92/2020 del 19.06.2020, relativa al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna alla Dr.ssa Tiziana Venturi a decorrere dal 01.07.2020, per la durata di un triennio, a seguito della nomina avvenuta con Decreto del Presidente dell'I.N.A.F. n.37/2020 in data 19.06.2020;

**Visto** il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione dal 1° gennaio 2022;

**Preso atto** che l'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure nell'applicazione del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e che in attesa dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti, le linee guida A.N.A.C. rimangono in vigore;

**Viste** le Linee Guida n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

**Viste** le Linee Guida n.3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Visto** il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, contenente la Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i, in particolare art. 1 - comma 1 e art. 3;

**Visto** il D. LGS. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**Vista** la Legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 e il D.L. 12 novembre 2010, n.187, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217 recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza» - Capo III - Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

**Visto** il D.L. n.95 del 06.07.2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica", convertito in Legge n.135 del 07.08.2012, che dispone per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

**Visto** il D.lgs. 25 novembre 2016 n.218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della L. 7 agosto 2015 n.124, articolo 10 - comma 3 che prevede l'esclusione dall'obbligo di ricorso al MEPA per gli enti di ricerca, limitatamente all'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca;

**Considerato** che tale D.lgs. prevede che gli Enti adottino propri regolamenti, nelle more di tali disposizioni ed interpretazioni da parte dell'INAF, con riferimento alla determina della Direzione IRA n. 15 del 23.01.2017, si valuta opportuno procedere con l'acquisizione in oggetto non facendo ricorso al MEPA;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2020, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**Visto** il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 riguardante "Indicazioni alle stazioni appaltati sull'applicabilità dell'art. 40 comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro" con il quale viene ritenuto che per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

**Considerata** l'interpretazione delle suddette norme, ricevuta il 29.01.2019 tramite l'helpdesk appalti del Tavolo Tecnico Permanente INAF, con la quale viene considerato ragionevole applicare tale aggiornamento normativo

al Comunicato ANAC del 30.10.2018, ritenendo che per gli acquisti sotto i 5.000 euro sia consentito procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, ad esclusione degli acquisti di beni e servizi informatici;

**Vista** la necessità di provvedere al suddetto acquisto in applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e all'individuazione della ditta a cui affidare la suddetta fornitura rispettando i principi di libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità enunciati dall'art.30 comma 1 D.lgs. 50/2016;

**Vista** la richiesta di acquisizione presentata dall'Ing. Germano Bianchi per fornitura e consegna di n.150 Schede FE BEST, n.105 Schede VoltProt\_BEST\_Rev1 e n.40 Schede VoltProt\_1N, quantificabile, in base alle precedenti esperienze, circa in € 30.000 iva esclusa;

**Vista** la determinazione a contrarre n°220 del 16/06/2022 per la pubblicazione di un avviso di pre-informazione A00111 con richiesta di offerta su U-BUY – piattaforma telematica di e-procurement dell'INAF per la suddetta fornitura di materiale;

**Visto** che ha risposto all'avviso, inviando un preventivo, in data 04/07/2022, solo l'azienda Studio Emme sas;

**Visto** che, in data 6 luglio 2022, con nota protocollo n. 1409/2022, è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate di Bologna, una richiesta di verifica della dichiarazione relativa ai requisiti ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 rilasciata dalla società "STUDIOEMME di L. Mantovani e C. S.a.s.";

**Considerato** che L'Agenzia delle Entrate di Bologna ha fornito riscontro alla predetta richiesta con nota registrata nel protocollo in data in data 22 luglio 2022 con il numero n. 1583, evidenziando:

- l'esistenza di una violazione definitivamente accertata a carico dalla società "STUDIOEMME di L. Mantovani e C. S.a.s.": cartella di pagamento n.02020200010512188, anno di imposta 2016, notificata il 29/09/2021 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770, per un debito residuo di Euro 35.142,40;
- nonché l'esistenza di altre violazioni non definitivamente accertate.

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D.lgs. n.50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

**Vista** la Legge del 7 agosto 1990 n.241, art.21 quinquies, che assegna alla potestà discrezionale della Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o scongiabile la prosecuzione della gara;

**Ritenuto** opportuno agire in sede di autotutela per le circostanze sopravvenute, per tutelare l'interesse pubblico alla fruizione dell'effettiva miglior fornitura, seguendo il procedimento di affidamento della fornitura corretto e previsto dalla legge;

**Considerato** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

**Considerato** che il prodotto suddetto non è non è previsto fra le tipologie presenti nelle Convenzioni attive Consip;


**Dato atto** della volontà della presente Stazione Appaltante di indire una nuova gara su U-BUY;

## DETERMINA

Alla luce di quanto indicato in premessa, da ritenersi qui integralmente riportato, di:

- escludere l'operatore economico "STUDIOEMME di L. Mantovani e C. S.a.s." dalla procedura di gara per la fornitura e consegna di n.150 Schede FE BEST, n.105 Schede VoltProt\_BEST\_Rev1 e n.40 Schede VoltProt\_1N, tramite "U-BUY – piattaforma telematica di e-procurement dell'INAF" ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D.lgs. n.50/2016;
- procedere all'annullamento, in sede di autotutela, dell'intera procedura relativa alla fornitura e consegna di n.150 Schede FE BEST, n.105 Schede VoltProt\_BEST\_Rev1 e n.40 Schede VoltProt\_1N;
- provvedere a notificare, il contenuto del presente provvedimento all'operatore economico "STUDIOEMME di L. Mantovani e C. S.a.s.".

Il Direttore  
Dott.ssa Tiziana Venturi



RM/

